

Compenso dell'Avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato: compenso liquidato dopo il termine introdotto dalla Legge di Stabilità

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 17 settembre 2016 (est. G. Buffone)

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – COMPENSO SPETTANTE AL DIFENSORE DELLA PARTE AMMESSA – OMESSO DEPOSITO NEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 83 COMMA III-BIS D.P.R. 115 DEL 2002 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 208 DEL 2015 – SEPARATA RICHIESTA MEDIANTE GIUDIZIO ORDINARIO – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (d.P.R. 115/2002)

Il diritto al compenso spettante all'Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato permane anche se la relativa istanza non è depositata tempestivamente, nel rispetto dell'art. 83 comma 3-bis d.P.R. 115 del 2002, come modificato dalla legge 208 del 2015 e, in particolare, nel caso in cui sull'istanza tardivamente depositata il Tribunale abbia pronunciato "non luogo a provvedere". In questo caso, il difensore che non impugni la decisione negativa può richiedere il pagamento a mezzo di un giudizio ordinario, senza che trovi applicazione l'art. 170 d.P.R. 115 del 2002, poiché la domanda non costituisce una "opposizione" al già intervenuto decreto di pagamento del compenso bensì una autonoma istanza giudiziale di liquidazione del monte retributivo di competenza: non trova, dunque, applicazione l'art. 15 del dlgs. 150 del 2011 e la scelta del rito sommario di cognizione, ad opera del ricorrente, corrisponde a un utilizzo ordinario della normale procedura di cui all'art. 702-bis c.p.c.



L'Avv. .. ha assistito la sig.ra ... nel procedimento iscritto al n. ... del 2014: nell'ambito del detto procedimento, la ... è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Milano n. 2014/... del 25 luglio 2014 (oggetto del processo: separazione personale). La procedura in parola si è conclusa con provvedimento definitivo depositato in Cancelleria in data 29 marzo 2016. In data 6 aprile 2016, l'Avvocato ... ha presentato all'organo decidente istanza per la liquidazione del proprio compenso. Il Collegio, con decreto del 12 aprile 2016, ha pronunciato non luogo a deliberare sulla richiesta, aderendo all'indirizzo della Sezione Nona Civile, espresso in occasione della entrata in vigore, in data 1 gennaio 2016, del "nuovo" testo dell'art. 83 d.P.R. 115 del 2002 (ex multis, Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 22 marzo 2016):

Per effetto dell'art. 83 comma III-bis d.P.R. 115 del 2002 (introdotto dall'art. 1 comma 783 della l. 208/2015) il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l'eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003); il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal relativo diritto potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento (v., in casi analoghi, Cass. Civ. 7633 del 2006).

Con il ricorso introduttivo dell'odierno processo, l'Avv. ... **non impugna** il decreto del 12 aprile 2016 ma, sulla scorta della interpretazione seguita dai giudici del detto provvedimento, richiede autonoma liquidazione del proprio compenso in via ordinaria, mediante ricorso al procedimento sommario di cognizione. Per l'effetto, legittimato passivo per resistere alla domanda è il Ministero della Giustizia (Cass. Civ., Sez. II, sentenza 2 maggio 2013 n. 10239) e competente è l'odierno Tribunale adito.

Va osservato sin da ora, ex art. 101 c.p.c., che la controversia promossa non rientra tra quelle indicate dall'art. 170 d.P.R. 115 del 2002, poiché la domanda non costituisce una "opposizione" al già intervenuto decreto di pagamento del compenso bensì una autonoma istanza giudiziale di liquidazione del monte retributivo di competenza: non trova, dunque, applicazione l'art. 15 del dlgs. 150 del 2011 e la scelta del rito sommario di cognizione, ad opera del ricorrente, corrisponde a un utilizzo ordinario della normale procedura di cui all'art. 702-bis c.p.c.

Sempre ex officio vanno sottoposte alle parti le seguenti questioni: a) competenza "per valore": l'importo richiesto è di euro 3.627,00 e la domanda è di pagamento del compenso, fuori dallo schema del cennato art. 170 ed anche fuori dalla cornice del menzionato art. 15 citato; potrebbe dunque predicarsi una competenza del giudice di pace; b) obbligo della preventiva negoziazione assistita: non applicandosi l'art. 15 dlgs 150 del 2011, le parti non possono stare in giudizio personalmente e, dunque, dovrebbe trovare applicazione l'art. 3 d.l. 132 del 2014, conv. in L. 162 del 2014 che impone la procedura ADR in via preliminare.

P.Q.M.

letto ed applicato l'art. 702-bis, comma III, c.p.c.

FISSA l'udienza di comparizione delle parti in data

INVITA il convenuto a costituirsi entro e non oltre dieci giorni prima dell'udienza

DISPONE che, a cura di parte ricorrente, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sia notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione (termine:).

SOLLEVA d'ufficio, ex art. 101 c.p.c., le questioni indicate in parte motiva;

DEMANDA verifiche alla Cancelleria quanto ai redditi della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per gli anni di riferimento, a mezzo degli strumenti a disposizione, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate competente

MANDA alla cancelleria perché si comunichi

Milano, lì 17 settembre 2016

Il Giudice
dott. Giuseppe Buffone